

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE “SZUMSKI RESISTERE VENETO”

Art. 1 – Costituzione e finalità

1. Il Gruppo consiliare “Szumski Resistere Veneto” (di seguito “il Gruppo”) è costituito dai consiglieri regionali eletti nella lista omonima nel corso delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 e da quelli che ne facciano richiesta e vengano autorizzati dai primi a farne parte.
2. Il Gruppo opera ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto e si impegna a garantire la piena attuazione delle sue funzioni istituzionali nel rispetto della disciplina vigente.
3. Il Gruppo si ispira ai principi contenuti nel programma elettorale presentato per le elezioni regionali del 2025, con particolare riferimento a:
 - a. autogoverno e sovranità del popolo veneto, intendendo promuovere maggiore autonomia decisionale ed economica per la Regione;
 - b. tutela della libertà di scelta in ambito sanitario e un sistema sanitario pubblico efficiente;
 - c. valorizzazione dell’identità culturale veneta, inclusa la promozione della lingua e della storia locali;
 - d. sviluppo sostenibile del territorio, tutela dell’ambiente, infrastrutture partecipate e democrazia locale;
 - e. giustizia fiscale e autonomia economica regionale;
 - f. promozione di iniziative legislative coerenti con il proprio programma.

Art. 2 – Organi del Gruppo

1. Assemblea del Gruppo

- a. È l’organo sovrano del Gruppo e comprende tutti i consiglieri regionali che ne fanno parte;
- b. delibera in merito alle principali decisioni organizzative e politiche, incluse modifiche al presente regolamento.
- c. qualora nel corso della legislatura si verificano situazioni non contemplate nel presente Regolamento, ogni decisione viene presa dal Presidente, sentita l’Assemblea.

2. Presidente del Gruppo

- a. È indicato dall’assemblea dei membri del Gruppo;
- b. esercita le sue funzioni in conformità di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;
- c. rappresenta il Gruppo verso gli altri organi del Consiglio regionale e in tutte le sedi istituzionali;

d. convoca e presiede le riunioni dell'assemblea del Gruppo.

3. Vicepresidente del Gruppo

- a. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- b. supporta il Presidente nelle funzioni di coordinamento e rappresentanza.

Art. 3 – Competenze e funzioni

- 1. Il Gruppo formula e coordina le attività legislative e politiche dei propri componenti nel Consiglio regionale.
- 2. Promuove la partecipazione dei propri consiglieri ai lavori delle Commissioni consiliari, compatibilmente con la normativa vigente e delle proposte delle commissioni stesse.
- 3. Il Gruppo cura la propria rappresentanza nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
- 4. Promuove momenti di confronto con la società civile, realtà territoriali e associazioni che condividono gli obiettivi del programma elettorale del Gruppo.

Art. 4 – Procedura di adesione, variazione denominazione e espulsioni

- 1. L'assemblea del Gruppo delibera sull'accettazione di nuove adesioni di consiglieri nel corso della legislatura, sulla variazione della denominazione del Gruppo e sull'espulsione di consiglieri, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento del Consiglio.
- 2. Le proposte di adesione o espulsione devono essere formalizzate per iscritto e approvate dall'assemblea con la maggioranza semplice dei suoi membri. In caso di parità nelle votazioni decide il Presidente.

Art. 5 – Trasparenza e gestione amministrativa

- 1. Il Gruppo si impegna a garantire la massima trasparenza nella gestione amministrativa e contabile, secondo gli obblighi normativi regionali e statali.
- 2. Il rendiconto delle risorse assegnate e utilizzate è predisposto annualmente dal responsabile del Gruppo, secondo le indicazioni del Presidente. Viene approvato dall'Assemblea e reso disponibile nel rispetto dei tempi e delle procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e secondo le normative vigenti.
- 3. Il Gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale tutte le variazioni relative alla propria composizione e alle cariche interne.

Art. 6 – Modalità di funzionamento interno

1. Le riunioni dell'assemblea del Gruppo sono convocate dal Presidente, ordinariamente almeno una volta al mese e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Gruppo.
2. Le decisioni interne, salvo diversa disposizione del presente regolamento, sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede del Gruppo e messi a disposizione degli iscritti.

Art. 7 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto e la normativa vigente in materia di gruppi consiliari.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento, compresa la variazione della denominazione del Gruppo, possono essere valutate e approvate a maggioranza qualificata.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea del Gruppo e la sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale, come previsto dalle norme regolamentari.

